Accordo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di San Giovanni Valdarno sui criteri e le modalità di ripartizione del Fondo incentivi funzioni tecniche *(art. 113 del D.lgs. nr. 50 del 18/04/2016)*

31 Dicembre 2018

Premesso:

- Che in materia di costituzione Fondo Risorse Decentrate, il CCNL del 01/04/99 prevede che, all'interno delle risorse variabili definite annualmente vengano inserite (art.15 c.1 – lettera K) "*le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale*" (es. fondi ICI per recupero evasione, fondi per progettazione interna., ecc.), e precisa che tali risorse devono essere obbligatoriamente utilizzate, ai sensi della disciplina del successivo articolo 17 – c.2 – lettera g) a incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate all'esecuzione degli adempimenti previsti da tali disposizioni di legge specifiche.

- Che l'art. 113 del D. Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 prevede testualmente:

  1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

  2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione.

  3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

- che con Deliberazione G.M. 261 del 28/12/2017 l'Amministrazione ha formulato le linee guida per l'adozione dei criteri di ripartizione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

- che il comma 3 dell'art. 113 demanda ad un apposito accordo decentrato integrativo la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell' 80% del "Fondo incentivo funzioni tecniche" da recepirsi in un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,

A seguito:

- ✓ dell'ipotesi di accordo relativo agli istituti economici per l'anno 2018, sottoscritta dalla parti in data 05 Novembre 2018;

- ✓ della relazione illustrativa tecnico finanziaria inviata al Collegio dei revisori dei conti a corredo della preintesa ai fini della formulazione del parere relativo alla compatibilità degli oneri derivanti dall'applicazione della stessa;

- ✓ della certificazione positiva ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22/01/2004 espressa dal collegio dei Revisori dei Conti con Verbale del 30.12.2018;

- ✓ della Deliberazione nr 248 del 27.12.2018 con la quale la Giunta Municipale ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattane di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell 'accordo relativo ai criteri e modalità di ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per il personale dipendente dell'Ente;

Il giorno **31/12/2018**, alle ore **12:30**, presso la Sede Comunale di Via Garibaldi 43, nella ex Sala Giunta, si svolge l'incontro tra le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 CCNL 01/04/99 nelle persone di :

Per la PARTE PUBBLICA (costituita con Delibera G.M. nr. 121 del 19/06/2018)

Presidente della delegazione trattante

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Antonella Romano

_____

Componente
Dirigente Unico Area I - Area II - Area III
Dott.ssa Susanna Benucci

_____

Per la PARTE SINDACALE :

La Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) nelle persone di:

Mauro Cottoni _____

Alessandro Serravillo _____

Giovanni Castellucci _____

Santino Pietro Iraci Sareri _____

Giampaolo Ceccarelli _____

Lucia Ermini _____

Simone Biondi _____

La delegazione sindacale - OO.SS. Territoriali nelle persone di:

CGIL FP _____

CISL FPS _____

UIL FPL _____

Assiste con funzioni di verbalizzante la sig.ra Daniela Ciardi, assegnata alla U.O. Risorse Umane del Comune di San Giovanni Valdarno.

Le parti prendono atto ed esaminano il testo allegato, elaborato a seguito della trasmissione via email in data 08/01/2018 da parte della delegazione di parte pubblica del testo approvato con Deliberazione G.M.

nr. 261 del 28/12/2017 con le osservazioni presentate dalle RSU e trasmesso alla Delegazione di parte datoriale via email del 13/09/2018;

Viene illustrato ed esaminato il contenuto di cui linee guida allegate e già contenute nella D. GM n. 261/2017 di cui sopra, nonché le osservazioni presentate dalla Rsu nella versione trasmessa con la mail soprarichiamata. Modalità e criteri di ripartizione dell'incentivo funzioni tecniche sono integrate con le rettifiche e integrazioni concordate nel corso della presente adunanza.

Pertanto, al termine della presente riunione le parti sottoscrivono l'accordo in merito ai criteri e modalità di ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 nel testo di seguito riportato :

Accordo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di San Giovanni Valdarno sui criteri e le modalità di ripartizione del Fondo incentivo funzioni tecniche *(Art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. nr. 50 del 18/04/2016)*

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 Ripartizione delle somme e individuazione del personale interessato _ Penalità per ritardi _ Liquidazione dell'incentivo

Si concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, i criteri di ripartizione del Fondo per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113, così come indicati nell'allegato al presente accordo che ne costituisce quindi parte integrante e sostanziale.
Gli stessi saranno integralmente recepiti dal nuovo Regolamento che verrà adottato dal Comune di San Giovanni Valdarno con apposita Deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 3 Corresponsione degli incentivi

L'ammontare delle risorse relative agli incentivi da corrispondere annualmente sarà definito dal dirigente competente ad eseguire l'intervento sulla base di un provvedimento di impegno di spesa.
Le somme destinate agli incentivi sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo Irap a carico dell'Amministrazione.
Le somme per incentivi funzioni tecniche saranno liquidate previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'Amministrazione sulla base di apposite schede finali di ripartizione.
Stante il più recente orientamento della Giurisprudenza contabile sulla questione (vedi Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 6/2018), gli incentivi in parola dovranno transitare dal fondo risorse decentrate personale dipendente rimanendo fuori dal limite dello stesso per rispetto delle norme sulla costituzione del fondo.
In caso di sopravvenuta modifica normativa che includa gli incentivi funzioni tecniche all'interno del tetto del salario accessorio o ad altri limiti, si procederà, in occasione della contrattazione decentrata integrativa, alla revisione dei limiti massimi destinati agli incentivi definiti con il presente accordo.

Art. 4 Disposizioni transitorie e finali

I criteri oggetto del presente accordo si applicano alle attività compiute dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 ovvero dopo il 19/04/2016 e considerando che le trattative sindacali per la definizione dei criteri e modalità di ripartizione dell'incentivo sono iniziate a fine 2017 e si sono protratte per parte del 2018, si conviene che gli incentivi in parola saranno corrisposti per le attività incentivate di cui all'art 113 comma 2 compiute dal 01/01/2018, data di entrata in vigore della Legge nr. 205/2017 Legge di bilancio 2018 che con l'art. 1 comma 526 introduce nell'art. 113 il comma 5 bis.
Per le attività svolte precedentemente alla data del 19/04/2016, si applicano i regolamenti in vigore al momento della loro esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente
Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Romano

I componenti
Dirigente Unico
Area I – Area II _ Area III
Dott.ssa Susanna Benucci

Per la delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.

Mauro Cottoni

Alessandro Serravillo

Giovanni Castellucci

Santino Pietro Iraci Sareri

Giampaolo Ceccarelli

Lucia Ermini _____

Simone Biondi _____

OO.SS. Territoriali:

CGIL FP _____

CISL FPS _____

UIL FPL _____

ALLEGATO ALL' ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016

Ripartizione del fondo

Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

PER I LAVORI:

a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a), b), c), d), elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
f) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo
g) il personale della CUC, previa specifica convenzione, qualora intervenga quale centrale di committenza

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

h) il responsabile del procedimento;
i) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione servizi e forniture firmando i relativi documenti ed elaborati;
j) il tecnico incaricato delle operazioni verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
k) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a), b), c), elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione dell'esecuzione o della verifica di conformità, del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati

economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

l) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, alla direzione dei servizi e forniture e alla loro contabilizzazione, alla verifica di conformità.

m) il personale della CUC, previa specifica convenzione, qualora intervenga quale centrale di committenza;

Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale dell'Area che svolge le funzioni cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	20,00%	5,00%
Verifica del progetto	5,00%	1,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	7,00%	2,00%
Direzione lavori La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il DL può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	38,00%	10,00%
Collaudo/CRE	10,00%	2,00%
totale	80,00%	20,00%

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:[1]

1 Il fondo viene stanziato anche per servizi e forniture: Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, parere 16.11.2016 n. 333. Secondo la Corte la dizione "lavori a base d'asta" (rectius, "di gara"), è da "intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture". Di più: a detta della Corte, non occorre che servizi e forniture debbano

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	28,00%	7,00%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	7,00%	2,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	40,00%	8,00%
Verifica di conformità	5,00%	3,00%
	80,00%	20,00%

Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016.

Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate e previa specifica istruttoria del responsabile del servizio, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;

c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

essere funzionalmente collegati all'esecuzione di lavori, quindi gli incentivi non sono da ricondurre solo agli appalti "misti" ascrivibili al regime dei lavori pubblici.

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:

a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;

b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D. Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.

Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.

Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.

Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Dirigente dell'Area cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura

Liquidazione

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto al Servizio competente, su proposta del responsabile del servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 3 del Dlgs. 50/2016 smi.

L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività- di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
- la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.

E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti a seguito trasmissione delle schede finali di ripartizione dell'incentivo.

Le predette schede dovranno essere redatte e trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività incentivate a valere sull'anno precedente.

Il pagamento dei compensi di cui trattasi avverrà di norma entro il primo semestre dell'anno successivo all'anno in cui viene svolta l'attività e comunque previa costituzione e certificazione del fondo risorse decentrate dell'anno di riferimento.